

# ASSOCIAZIONEGANESH

## ATTO COSTITUTIVO

---

Il giorno 10 luglio 2013 in Scafati, alla via L. Sicignano 39, si sono riunite le persone qui di seguito indicate,

Paola De Pasquale nata a Pozzuoli il 12 giugno 1970, residente a Trecase (Na) alla via Zappella n. 11, Codice Fiscale DPSPLA70H52G964J

Federico Cretella nato a Bologna il 4 maggio 1994, residente a Scafati (Sa) alla via Martiri d'Ungheria n.68, Codice Fiscale CRTFRC94E04A944Y

Gennaro Cretella nato a Boscotrecase il 25 giugno 1957, residente a Scafati (Sa) alla via Ludovico Sicignano n.39, Codice Fiscale CRTGNR57H25B077B

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli associati così riunita, il Sig. Gennaro Cretella, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig. Paola De Pasquale, quale Segretaria ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'associazione di volontariato denominata "AssociazioneGANESH" e dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato all'unanimità a maggioranza di n° 3 voti.

I presenti, di comune accordo,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### ART. 1 - Costituzione

Fra i suindicati comparenti è costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e della legge regionale Campania n° 11/2007, del Regolamento Regionale n° 16/2009 e del D. Lgs. 460/97, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONEGANESH".

### ART. 2 – Sede

L'AssociazioneGANESH ha sede sociale in Scafati, Salerno.

---

*Gennaro Cretella*

*Federico Cretella*

*Paola De Pasquale*

### ART. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

### ART. 4 – Principi ispiratori e finalità

L' ASSOCIAZIONE GANESH, senza fini di lucro, persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà tra i popoli mediante attività di sostegno ed aiuto alle popolazioni più povere ed emarginate del sud-est asiatico e dell'Africa centro orientale. In particolare, concentra la sua attenzione sulle popolazioni degli slum di Mumbai, India e del Corno d'Africa. Ha collaborazione con l'orfanotrofio di Chennai, curato da Jonh Paul Joshua; con la ong Sorrisi di Mumbai; con l'organizzazione Akshaya Trust di Madurai; con l'Associazione Donne sole di Gondar, Etiopia, gestita da Tesfalem Abera.

L'associazione è apartitica e avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini di lucro anche diretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

### ART. 5 – Organi

Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Segretario. Potranno altresì essere costituiti il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Garanti.

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n° 3 membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di :

Gennaro Cretella Presidente pro-tempore;

inoltre nominano membri pro-tempore del Consiglio Direttivo:

Paola De Pasquale Segretario pro-tempore

Federico Cretella Vice-presidente

*Gennaro Cretella*

*Federico Cretella*

*Paola De Pasquale*





# ASSOCIAZIONEGANESH

## STATUTO

### Art. 1. Denominazione e sede.

---

L'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONEGANESH", più avanti chiamata per brevità "associazione", è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, della L. R Campania n° 11/2007, del Regolamento Regionale n° 16/2009 e del D. L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. L'uso dell'acronimo O.N.L.U.S. verrà utilizzato, senza modifica del presente atto, in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico una volta acquisita tale qualifica come per legge.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile per quanto non previsto dal presente statuto.

### Art. 2. Principi ispiratori

L'associazione è aconfessionale, apolitica, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

### Art. 3. Scopi ed attività

L'ASSOCIAZIONEGANESH persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli mediante attività di sostegno, assistenza ed aiuto alle popolazioni più povere ed emarginate dell'India, del sud-est asiatico e dell'Africa centro-orientale. In particolare, concentra la sua attenzione sulle popolazioni degli slum come nelle metropoli di Mumbai, Madurai ecc.

Promuove e sostiene progetti di beneficenza atti ad alleviare le difficoltà economiche delle popolazioni in disagio sociale e/o economico e si impegna nella raccolta di fondi, anche attraverso la realizzazione di eventi, destinati all'attuazione di progetti d'istruzione e riqualificazione del territorio finalizzati a migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali.

Promuove sostegno scolastico ed adozioni a distanza; provvede all'invio di materiali di prima necessità, materiali didattici, indumenti, medicinali; organizza attività di sensibilizzazione rispetto a temi riguardanti la povertà nel terzo mondo,

  
Giancarlo Jelle

Federico Gubellini



la tutela dei diritti civili e, in genere sostiene la promozione umana e sociale promuovendo incontri e convegni

Realizza attività mirate a favorire l'inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal fine promuove e favorisce attività di accoglienza, di informazione, promuove la tutela dei diritti di cittadinanza e l'attuazione dell'integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

#### **Art. 4. Sede**

L'associazione stabilisce la propria sede legale in Scafati, cap. 84018, prov. di Salerno, via L. Sicignano, n° 39

L'associazione opera, principalmente, per quanto concerne le attività da svolgersi in Italia, nei territori dei comuni di Scafati, Trecase e Salerno. .

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e, se previsti, del Collegio dei Sindaci, ecc ..., possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

#### **Art. 5. Durata**

L'associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 6 Volontari**

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 7. Dipendenti**

L'associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n° 266, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

*Luca Sella* *Fabrizio Cretella*

*Paolo De Rosa*

## **Art. 8. Collaboratori di lavoro autonomo**

L'associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

## **Art. 9. Soci**

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

## **Art. 10. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari**

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;

I soci possono essere esclusi per inosservanza delle disposizioni e dei regolamenti dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. Inoltre, per danni morali e materiali arrecati all'Associazione derivanti da attività del socio in dichiarato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Se il socio riveste carica sociale, essa decade automaticamente.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r..

  
*Luca Della*      *Federico Bietto*      *Fabrizio Pappalardo*

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Contro il diniego di iscrizione tra i soci e contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione utile e comunque entro 60 giorni dal ricorso stesso.

#### **Art. 11. Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione

I soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e pertanto di essere informati tempestivamente delle convocazioni, di discutere e votare, direttamente o per delega sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia.
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa e di usufruire di tutti i servizi della stessa;
- di rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.
- al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

#### **Art. 12. Patrimonio e mezzi finanziari**

*Luca Jillo*      *Fabrizio Battello*      *Paolo De Paoli*

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private, nazionali ed estere, nonché di organismi internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n° 266

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 13. Bilancio**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispose il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

  
*Giuseppe Sella*

*Federico Gattola*

*Paolo Perini*



Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 14. Organi**

---

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente
- Il Consiglio direttivo;
- Il Segretario

.Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci oppure:

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e garanzia è di 3 (tre) anni rinnovabili. Nessun compenso spetta ai componenti degli organi (ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori Contabili, qualora istituito). Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei sindaci;
- il Collegio dei garanti.

#### **Art. 15. Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, alla data di convocazione, sono in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione e costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci.

---

*Luca Jelle Edine Cutella Fede De Ruy Le*

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto, per il rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili se previsto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- approvare il regolamento di amministrazione e gli altri regolamenti interni;
- approvare il preventivo delle spese e il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione, gli indirizzi e le attività generali dell'associazione, i programmi delle attività da svolgere, individuare altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;

quero Silla

Fabrizio Gubetta

Stefano De Rosa

- eleggere il Collegio dei sindaci se previsto;
- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;

L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore
- l'eventuale proroga della durata dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato dal Segretario o, in mancanza, da un Segretario facente funzioni eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.

#### **Art. 16. Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

*Luca Jella Federico Gattola Paolo De Rosa*

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e seguire l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborare il programma di attività da realizzare ed il relativo preventivo di spesa.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Il Consiglio direttivo si raduna per l'approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre per la predisposizione della programmazione annuale e del relativo preventivo di spesa e ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Giuseppe Jella Federico Cutella

Antonio De Rosa

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

Il Presidente o, se nominato il segretario dell'Associazione, provvede alla stesura del verbale dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti color che vi sono intervenuti.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

#### **Art. 17. Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

---

*Luca Felice Bertella* *Luca Bertella*

- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

#### **Art. 18. Vice-Presidente**

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

#### **Art. 19. Il Segretario**

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- l'intervento in Assemblea;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

#### **Art. 20. Collegio dei sindaci**

*Giuseppe Jelle* *Federico Gattillo* *Luigi Basso*

L'assemblea può eleggere un Collegio dei sindaci composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.

Le modalità di nomina dei sindaci ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.

L'incarico di sindaco è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

In particolare i compiti principali del Collegio dei Sindaci sono i seguenti:

- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;
- verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sui bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
- indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

#### **Art. 21. Collegio dei garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

---

*James Sella    Federico Casetto    Luca De Pappis*

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

#### **Art. 22. Attività secondarie**

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

#### **Art. 23. Responsabilità dell'Associazione**

Tutti i volontari, in conformità della L. 266/91, sono assicurati sia contro gli infortuni che per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'organizzazione di volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **Art. 24. Modifica statuto e scioglimento dell'associazione**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno, la quale provvede altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 5 Comma 4 della L. 266/91.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art. 25. Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

Giuseppe Sella

Fabrizio Gattello

Carlo Basso



**Art. 26. Norma di rinvio**

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile, dalla L. 266/91 e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

---

gennaro Jalle

Fabrizio Cattelto

Foto De Rosa